

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

#### Senato della Repubblica

**Convocazione.** (23A01682) ..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 febbraio 2023.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pogliano d'Arco e nomina del commissario straordinario.** (23A01487) ..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 febbraio 2023.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio e nomina del commissario straordinario.** (23A01488) ..... Pag. 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DECRETO 1° marzo 2023.

**Aggiornamento del registro nazionale delle varietà agrarie e ortive.** (23A01550) ..... Pag. 2


#### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 gennaio 2023.

**Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Piacenza, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.** (23A01517) ..... Pag. 7



DECRETO 20 gennaio 2023. <b>Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Ferrara, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.</b> (23A01518).....	Pag. 10	<b>Ministero della salute</b>	DECRETO 19 dicembre 2022. <b>Risorse per la fase interpandemica PanFlu 2021-2023.</b> (23A01551).....	Pag. 33
DECRETO 20 gennaio 2023. <b>Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Reggio nell'Emilia, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.</b> (23A01519).....	Pag. 12		DECRETO 30 dicembre 2022. <b>Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.</b> (23A01554).....	Pag. 37
DECRETO 20 gennaio 2023. <b>Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Modena, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.</b> (23A01520).....	Pag. 14	<b>Ministero delle imprese e del made in Italy</b>	DECRETO 28 febbraio 2023. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Case per lavoratori società cooperativa», in Marsciano e nomina del commissario liquidatore.</b> (23A01546).....	Pag. 39
DECRETO 20 gennaio 2023. <b>Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Forlì-Cesena, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.</b> (23A01521).....	Pag. 16		DECRETO 2 marzo 2023. <b>Scioglimento, per atto dell'autorità, di novantadue società cooperative.</b> (23A01522).....	Pag. 40
DECRETO 23 febbraio 2023. <b>Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.</b> (23A01608).....	Pag. 20		<b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b>	
<b>Ministero dell'università e della ricerca</b>		<b>Agenzia italiana del farmaco</b>	DETERMINA 23 febbraio 2023. <b>Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di vaccino tetravalente per la dengue (vivo, attenuato), «Qdenga».</b> (Determina n. 39/2023). (23A01378).	Pag. 44
DECRETO 13 ottobre 2022. <b>Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Achille Peri e Claudio Merulo» di Reggio Emilia e Castelnovo Ne' Monti.</b> (23A01489)	Pag. 20		DETERMINA 23 febbraio 2023. <b>Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di spesolimab, «Spevigo».</b> (Determina n. 40/2023). (23A01379).	Pag. 46
DECRETO 13 ottobre 2022. <b>Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Rinaldo Franci» di Siena.</b> (23A01490)	Pag. 23		DETERMINA 23 febbraio 2023. <b>Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tozinameran, «Comirnaty».</b> (Determina n. 41/2023). (23A01380).....	Pag. 48
DECRETO 13 ottobre 2022. <b>Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Pietro Mascagni» di Livorno.</b> (23A01491)....	Pag. 26		DETERMINA 23 febbraio 2023. <b>Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tozinameran/famtozinameran, «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5».</b> (Determina n. 42/2023). (23A01381)....	Pag. 50
DECRETO 13 ottobre 2022. <b>Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giulio Briccialdi» di Terni.</b> (23A01492)	Pag. 30			



DETERMINA 23 febbraio 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di elasomeran/davesomeran, «Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5».** (Determina n. 43/2023). (23A01382). . . . . Pag. 52

**Commissione nazionale  
per le società e la borsa**

DELIBERA 22 dicembre 2022.

**Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2023, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994.** (Delibera n. 22554). (23A01571) . . . . . Pag. 54

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adapalene/benzoin perossido, «Casarenel». (23A01493) . . . . . Pag. 72

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bismuto subcittrato potassio / metronidazolo / tetraciclina cloridrato, «Pylera». (23A01494). . . . . Pag. 73

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bismuto tapentadolo, «Tapentadolo Licons». (23A01495). . . . . Pag. 73

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di morfina cloridrato, «Morfina Cloridrato Molteni». (23A01496). . . . . Pag. 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lidocaina cloridrato anidra / adrenalina, «Xylonor». (23A01497). . . . . Pag. 74

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Aristo». (23A01498). . . . . Pag. 74

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arsenico Triossido Sandoz». (23A01499) . . . . . Pag. 75

**Agenzia per l'Italia digitale**

Comunicato riguardante l'approvazione della determinazione n. 75/2023, recante: «Emanazione del regolamento che disciplina l'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte dei soggetti aggregatori». (23A01547) . . . . . Pag. 76

**Ministero degli affari esteri e della  
cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (23A01549) . . . . . Pag. 76

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste**

Modalità di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione, in deroga alle previste norme di commercializzazione, di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica. (23A01548). . . . . Pag. 76

**Ministero della giustizia**

Mancata conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici». (23A01537). . . . . Pag. 76


**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

Fusione per incorporazione della società «Capital Investment Trust società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Brescia, nella società «Istituto fiduciario ambrosiano – S.r.l.», in Milano, e relativa decadenza allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Capital Investment Trust società fiduciaria e di revisione S.r.l.». (23A01523) . . . . . Pag. 76

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Faro S.r.l. – società fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione», in Milano. (23A01524). . . . . Pag. 76

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Soreprofa società revisione professionisti associati S.p.a.», in Milano. (23A01552) . . . . . Pag. 76

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «C.S.A. Centro servizi aziendali S.p.a.», in Rende. (23A01553). . . . . Pag. 77





## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2022.

### Risorse per la fase inter pandemica PanFlu 2021-2023.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successivi rifinanziamenti, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il quale Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il «Piano strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023» oggetto di Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. atti n. 11/CSR) pubblicato nel Supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2021;

Vista la nota prot. DGPROGS-MDS-P n. 0016085 del 9 agosto 2021 con la quale il Ministero della salute, per rispondere all'esigenza di operare una stima degli oneri nascenti dall'applicazione del PanFlu 2021-2023, ed in particolar modo degli oneri connessi alle attività legate alla fase inter-pandemica, ha avviato presso le regioni e le Province autonome una ricognizione dei costi correlati alle diverse attività ed azioni previste dal Piano, attraverso la compilazione di una scheda appositamente predisposta;

Visti i contenuti delle schede trasmesse, analizzati e approfonditi dal Ministero della salute anche attraverso incontri dedicati con ciascuna regione e provincia autonoma, a seguito dei quali le stesse hanno predisposto una ulteriore versione delle medesime schede, consentendo di definire il fabbisogno finanziario emergente, necessario per far fronte alle attività previste dal PanFlu per la fase inter-pandemica;

Vista la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51/2019 recante il riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico;

Visto l'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e la relativa Tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge, recante il riparto fra le regioni delle integrazioni del finanziamento per la prosecuzione del programma di interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tec-

nologico di cui all'art. 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'art. 1, comma 442 della medesima legge n. 178 del 2020, per l'importo complessivo di 4 miliardi di euro;

Visto l'art. 1, comma 264, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che dispone che: «Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente»;

Visto il successivo comma 265, che stabilisce che: «Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente»;

Visto il successivo comma 266, secondo il quale «Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultante derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito»;

Visto altresì il successivo comma 267, secondo il quale «Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge»;

Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla richiamata delibera CIPE n. 51/2019 sono state individuate, anche in via legislativa, finalizzazioni e assegnazioni di risorse per l'importo complessivo di 484,51 milioni di euro per cui residuano allo stato risorse non assegnate per l'importo di 150,48 milioni di euro su cui far gravare la spesa delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente atto, come dettagliato nella tabella allegata al presente decreto, parte integrante dello stesso;

Ritenuto, pertanto, in relazione alle finalità di cui ai richiamati commi 264 e 265:

di definire la quota di spesa autorizzata per ogni regione e provincia autonoma sulla base delle risultanze derivanti dalla ricognizione effettuata dal Ministero della salute e sulla base delle quote di accesso delle regioni e delle province autonome al fabbisogno sanitario nazionale corrente standard per l'anno 2021, come individuate nella proposta di riparto di cui



all'Intesa sancita dalla Conferenza Stato - regioni del 4 agosto 2021 (Rep. atti n. 152/CSR), come riportato nella tabella allegata al presente decreto;

di assegnare alle Province autonome di Trento e di Bolzano il relativo finanziamento, a valere sulla disponibilità residua di risorse di cui alla richiamata delibera CIPE n. 51 del 2019;

Considerata la richiesta delle regioni e delle province autonome di rimodulazione del fabbisogno finanziario, alla luce del tempo intercorso dalla ricognizione operata per definire il fabbisogno per far fronte alle attività previste dal PanFlu per la fase inter-pandemica, e alla luce delle effettive necessità correlate alle diverse attività ed azioni previste dal Piano via via presentatesi;

Ritenuta accoglibile la richiesta delle regioni e delle province autonome con riferimento alla possibilità di rimodulare le quote di spesa indicate nelle colonne 1 e 2 della tabella, comunque nel rispetto del limite del totale della spesa autorizzata di cui alla colonna 3, secondo le modalità indicate nell'art. 2 del presente decreto, e fermo restando il pieno conseguimento delle finalità di cui ai richiamati commi 264 e 265 che le stesse regioni e province autonome sono tenute a garantire;

Vista la richiesta del 7 novembre 2022 formulata dal coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome di prevedere nella colonna 1 della tabella allegata al presente decreto un importo di 59.369.000 euro in favore della Regione Piemonte, superiore di 45.369.116 euro rispetto a quanto rilevato con la ricognizione effettuata dal Ministero della salute, ed un importo di 187.342.964 euro in favore della Regione Lombardia, inferiore di 45.369.116 euro rispetto a quanto rilevato con la ricognizione effettuata dal Ministero della salute, in coerenza con quanto riportato nella nota del 13 settembre 2022 della Regione Piemonte e del 2 novembre 2022 della Regione Lombardia che hanno operato una rivalutazione dei costi previsti per l'attuazione degli interventi correlati alle finalità di cui al comma 264;

Considerato che per le regioni la spesa di cui al presente decreto grava sulle assegnazioni di risorse eseguite ai sensi del citato art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge, come dettagliato nella richiamata tabella allegata al presente decreto;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 novembre 2022 (Rep. Atti n. 234/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono autorizzate per ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano:

la spesa, secondo gli importi di cui alla colonna (1) dell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per il valore complessivo di 860 milioni di euro, per la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione ai sensi del comma 264, del medesimo art. 1;

la spesa, secondo gli importi di cui alla colonna (2) della citata tabella allegata al presente decreto, per il valore complessivo di 42 milioni di euro, per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, ai sensi del comma 265 del medesimo art. 1 e in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023.

2. Per provvedere alla spesa di cui al presente articolo, alle Province autonome di Trento e Bolzano è assegnato l'importo di cui alla colonna (3) della richiamata tabella allegata al presente decreto, a valere sulla disponibilità residua di risorse di cui alla delibera del CIPE n. 51 del 2019 richiamata in premessa.

3. Alla spesa di cui al presente articolo le regioni provvedono a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.

Art. 2.

1. Ferma restando la necessità di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), mascherine chirurgiche, reagenti, kit di genotipizzazione, prevista dall'art. 1 comma 264 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nonché di provvedere all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo per la sorveglianza epidemiologica e virologica, prevista dal successivo comma 265, in coerenza con quanto previsto dal PanFlu 2021-2023, le singole regioni e province autonome possono rimodulare le quote di spesa indicate nelle colonne 1 e 2 della tabella, comunque nel rispetto del limite del totale della spesa autorizzata di cui alla colonna 3, al fine di garantire il pieno conseguimento delle descritte finalità.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, è concessa alle regioni ed alle province autonome la facoltà di operare un aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per le finalità sopra indicate, in coerenza con quanto previsto dal PanFlu 2021-2023, nel rispetto del limite totale della spesa complessivamente autorizzata, e di trasmettere al Ministero della salute, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le risultanze riferite ad ogni regione e provincia autonoma. Conseguentemente il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvederà alla adozione di un nuovo decreto con il quale si provvederà all'aggiornamento dei valori della tabella allegata al presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente decreto, o entro trenta giorni dalla pubblicazione del nuovo decreto di cui al comma 2, trasmettono al Ministero della salute uno specifico piano di utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui ai citati commi 264 e 265, utilizzando lo schema di cui all'allegato A annesso al presente decreto.

4. Qualora le singole regioni e province autonome ritengano di dover provvedere alla rimodulazione prevista dal comma 1, il piano di utilizzo di cui al comma 3 dovrà essere accompagnato da una relazione - a firma del direttore generale dell'assessorato salute delle regioni e province autonome non in Piano di rientro e delle regioni in Piano di rientro non commissariate ed a firma del Commissario ad acta per le regioni



in Piano di rientro commissariate - illustrativa delle esigenze sottostanti la rimodulazione delle singole quote di spesa e con la quale si garantisce comunque il conseguimento degli obiettivi previsti dal PanFlu 2021-2023 oggetto del finanziamento riconosciuto con il presente decreto.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione del piano di cui al comma 3 il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni contenute nel piano di utilizzo e della relazione di cui al comma 4. Successivamente, il Ministero della salute comunica, con decreto direttoriale, alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze, l'approvazione del piano di cui al comma 3.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse a seguito dell'approvazione del piano di cui al comma 3 e della richiesta di pagamento da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per stati di avanzamento delle forniture o dei lavori.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

*Il Ministro della salute*  
Schillaci

*Il Ministro dell'economia*  
*e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 422

### Tabella

Regione	Art.1 comma 264 - Scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione	Art.1 comma 265 - Sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, e per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica	Totale spesa autorizzata	Copertura a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 1, comma 555, legge 145/2018 e delibera CIPE 51/2019 - Assegnazione delle risorse	Copertura a valere sulle risorse assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella allegata B annessa alla medesima legge
	1	2	3 = 1 + 2	4	5
PIEMONTE	59.369.000	2.914.090	62.283.090		62.283.090
VALLE D'AOSTA	1.843.191	3.273	1.846.464		1.846.464
LOMBARDIA	187.342.964	259.668	187.602.632		187.602.632
P. A. BOLZANO	9.999.286	13.467	10.012.753	10.012.753	-
P. A. TRENTO	14.499.903	102.548	14.602.451	14.602.451	-
VENETO	74.756.051	126.837	74.882.888		74.882.888
FRIULI V.G.	20.615.953	781.589	21.397.542		21.397.542
LIGURIA	17.565.494	649.246	18.214.740		18.214.740
EMILIA ROMAGNA	62.903.682	566.786	63.470.468		63.470.468
TOSCANA	22.115.340	97.623	22.212.963		22.212.963
UMBRIA	15.271.541	23.017	15.294.558		15.294.558
MARCHE	9.951.594	704.807	10.656.401		10.656.401
LAZIO	88.363.768	2.388.468	90.752.236		90.752.236
ABRUZZO	39.318.138	33.841	39.351.979		39.351.979
MOLISE	5.457.734	707.914	6.165.648		6.165.648
CAMPANIA	92.769.105	6.405.973	99.175.078		99.175.078
PUGLIA	39.087.737	2.101.822	41.189.559		41.189.559
BASILICATA	2.919.026	14.390	2.933.416		2.933.416
CALABRIA	22.268.899	72.650	22.341.549		22.341.549
SICILIA	52.443.659	23.989.673	76.433.332		76.433.332
SARDEGNA	21.137.935	42.318	21.180.253		21.180.253
<b>ITALIA</b>	<b>860.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>902.000.000</b>	<b>24.615.204</b>	<b>877.384.796</b>

valori in euro





DECRETO 30 dicembre 2022.

**Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni per la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che in attuazione della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario;

Visto, in particolare, l'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, secondo il quale «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato-regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 3 dell'intesa stato-regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni *standard* regionali»;

Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 27, che recita: «Il fabbisogno sanitario *standard* delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11»;

Tenuto conto, in particolare, che al comma 7, primo periodo, del summenzionato art. 27 è riportato, tra l'altro, che «le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario»;

Tenuto conto, altresì, che nel medesimo comma 7 dell'art. 27, al secondo periodo è stabilito che «A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario *standard* regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli *standard* di qualità, la cui misurazione si può avvalere del sistema di valutazione di cui all'art. 30 del presente decreto»;

Considerato che l'art. 1, comma 34, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recita: «Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di riparti-

zione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali»;

Ritenuto di dover provvedere a definire, ai sensi della normativa sopra richiamata, i pesi da attribuire ai criteri previsti dall'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*;


Visto il comma 2 del richiamato art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ove si dispone che «Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute»;

Considerato che, con riferimento alla «frequenza di consumi sanitari per età e per sesso», richiamata dal citato art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, occorre evidenziare come nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sono disponibili dati esclusivamente classificati per classi di età e non anche per sesso;

Tenuto conto altresì dell'attuale impossibilità di poter utilizzare, per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, gli indicatori epidemiologici territoriali di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, atteso che non risulta ancora emanato il decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare, previo parere del garante per la protezione dei dati personali, previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deputato ad individuare «i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 138 del 14 giugno 2019) con il quale si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad adeguare il sistema di garanzie, di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 2001, per procedere, contestualmente, all'approvazione della metodologia di monitoraggio del suddetto «sistema di garanzia», coerente con l'evoluzione nel frattempo intervenuta, in applicazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000;

Considerato che il percorso di miglioramento per il raggiungimento degli *standard* di qualità, la cui misurazione si avvale del nuovo sistema di valutazione sopra



indicato, potrà essere apprezzato, vista la sua applicazione a decorrere dall'anno 2020, solo successivamente alla verifica dell'anno 2021;

Preso atto che i criteri a tutt'oggi utilizzati per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sono relativi alla popolazione residente ed alla frequenza dei consumi sanitari per età, in applicazione della metodologia dettata dal comma 5 al comma 11 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla definizione dei pesi da attribuire ai nuovi criteri da utilizzare in sede di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*;

Ritenuto, quindi, di individuare nel tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni) e negli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni, i criteri da utilizzare, in aggiunta a quelli già in uso, per provvedere alla ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, in attesa che risultino utilizzabili i restanti criteri indicati dalla vigente normativa;

Ritenuto che il richiamo dell'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, agli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni sia riferito principalmente alle condizioni socio-economiche della popolazione ritenute una *proxy* del bisogno sanitario, e che detti indicatori sono da individuare nella incidenza della povertà relativa individuale (come *proxy* del livello del reddito tenuto conto delle disparità regionali), nel livello di bassa scolarizzazione della popolazione (licenza elementare o nessun titolo nella popolazione di età uguale o maggiore a quindici anni) e nel tasso di disoccupazione della popolazione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla attribuzione dei pesi da associare ai criteri individuati per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*;

Considerato di dover rinviare ad un futuro provvedimento l'indicazione dei restanti criteri da utilizzare in attesa che le informazioni ad essi relativi risultino utilizzabili;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (rep. atti n. 283/CSR);

Decreta:

Art. 1.

#### *Criteri di ripartizione*

1. Il fabbisogno sanitario nazionale *standard*, a decorrere dall'anno 2023, è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

- popolazione residente;
- frequenza dei consumi sanitari per età;
- tassi di mortalità della popolazione (< 75 anni);

indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni.

2. Gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni, sono individuati nei seguenti:

- incidenza della povertà relativa individuale;
- livello di bassa scolarizzazione;
- tasso di disoccupazione della popolazione.

3. Con successivo decreto si provvederà alla individuazione degli ulteriori criteri di riparto previsti dalla normativa vigente in materia di costi e fabbisogni *standard* in sanità, non appena le informazioni relative ai medesimi criteri risulteranno disponibili e/o utilizzabili.

4. In sede di applicazione dei criteri sopra indicati saranno utilizzati i valori ultimi disponibili.

Art. 2.

#### *Pesature dei criteri di ripartizione*

1. La ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, ai fini della definizione dei fabbisogni sanitari regionali *standard*, avviene applicando ai criteri richiamati nell'art. 1 del presente decreto le pesature di seguito indicate:

il 98,5 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito sulla base dei criteri della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, applicando il procedimento dettato dai commi dal 5 all'11 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);

lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari.

2. Nell'ambito degli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari, all'incidenza della povertà relativa individuale, al livello di bassa scolarizzazione ed al tasso di disoccupazione della popolazione è attribuito il medesimo peso.

Il presente decreto viene trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2022

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 476

23A01554

